



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26/02/2021

INDICE

- Art. 1** Oggetto del Regolamento
- Art. 2** Disposizioni generali
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Presupposto del canone
- Art. 5** Soggetto Passivo
- Art. 6** Commercio su aree pubbliche
- Art. 7** Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8** Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 9** Classificazione di strade, aree e spazi pubblici
- Art. 10** Tipi di occupazione
- Art. 11** Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 12** Riduzioni
- Art. 13** Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 14** Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia
- Art. 15** Decadenza della concessione
- Art. 16** Occupazioni abusive
- Art. 17** Rimborsi
- Art. 18** Sanzioni ed indennità
- Art. 19** Riscossione coattiva
- Art. 20** Autotutela
- Art. 21** Funzionario Responsabile
- Art. 22** Deliberazione delle tariffe, sospensione e rateazione del pagamento
- Art. 23** Disposizioni finali
- Art. 24** Efficacia

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. n. 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati nel Comune di Rovigo.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.Lgs 31/03/1998 n. 114:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono inoltre:

- a) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari del posteggio, si provvede per quella giornata all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- b) per operatore precario: l'operatore già in possesso di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto al Comune per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette ai sensi dei vigenti regolamenti;

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge, con la verifica dei versamenti pregressi sia in materia di Tosap che di canone.

Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati si rinvia alle disposizioni del competente ufficio in materia ed al quadro normativo vigente.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali.

2. Il territorio del Comune è suddiviso in n. 3 categorie in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalle planimetrie allegate al presente Regolamento, Allegato A.

Le tre categorie sono:

- Categoria prima – Centro abitato (centro storico)
- Categoria seconda – Zona limitrofa (quartieri periferici)
- Categoria terza – Rimanente territorio (frazioni)

Per le occupazioni ricadenti nella prima categoria, la tariffa viene applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella seconda categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 85% ,per le occupazioni ricadenti nella terza categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.

Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

3. La classificazione degli spazi comunali in categorie costituisce l'Allegato A del presente Regolamento e ne è parte integrante e sostanziale.

Articolo 10 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni possono essere di due tipi:

- a) sono annuali le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare;
- b) sono giornaliere le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'Allegato A del presente Regolamento, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147.
2. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019.
3. La classificazione del territorio comunale nelle categorie specificate all'Allegato A del presente Regolamento, così come la valutazione del maggiore o minore valore economico dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori sono indicati nell'Allegato B del presente Regolamento, quale parte integrante e sostanziale.
4. Moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di valutazione, così come previsti all'Allegato B del presente Regolamento, si ottiene la tariffa ordinaria.
5. La tariffa ordinaria dovrà a sua volta essere moltiplicata per la superficie di occupazione (espressa in metri quadrati) e per la durata della stessa al fine di quantificare il canone.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 12 – Riduzioni

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applicano le tariffe di cui all'art. 1 comma 842 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo in ragione della superficie occupata. Qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 13 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. I mercati del Comune di Rovigo sono classificati come occupazione temporanee e trovano svolgimento nelle giornate del martedì, giovedì e sabato mattina. Altre occupazioni di natura mercatale sono costituite da due mercati agricoli ed un mercatino dell'antiquariato.
3. Per le occupazione temporanee il pagamento del canone deve essere versato in un'unica soluzione alla data del 30 Aprile di ogni anno. Qualora l'importo del canone sia uguale o superiore ad Euro 500,00 sarà facoltà del Settore Tributi, in base a motivata richiesta dell'interessato da presentare annualmente e previa verifica della regolarità dei pagamenti pregressi, concederne la rateazione in massimo tre rate con importi da corrispondersi entro il 30 Aprile, il 31 Luglio ed il 30 settembre di ogni anno. Il mancato pagamento della prima rata comporta l'immediata decadenza dal beneficio delle rateazione con l'obbligo del pagamento dell'intera somma.
4. Per i mercatini dell'antiquariato, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al momento della concessione.
5. Per le occupazioni temporanee/giornaliere non rientranti nei mercati di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e per gli spuntisti il canone dovuto deve essere versato contestualmente al momento dell'assegnazione del posteggio da parte del personale di Polizia Locale.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, dovuto con decorrenza a partire dal 01 Gennaio di ogni anno solare, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero

importo del canone, dovuto con decorrenza a partire dal 01 Gennaio di ogni anno solare, da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo annuo dello stesso non superi Euro 12,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Non verranno effettuati rimborsi in caso di assenze comunicate unilateralmente ma si provvederà al rimborso solo in caso di mancato utilizzo del posteggio per motivate ragioni di pubblico interesse.

Articolo 14 – Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, considerando la superficie e la durata dell'occupazione, salvo i casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione, per i quali si osservano le norme che seguono.

2. Revoca d'ufficio:

a) L'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

b) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

c) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

d) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

3. La concessione può essere sospesa, senza indennizzo, in occasione di manifestazioni e cerimonie tradizionali o per altro motivo di ordine pubblico o causa di forza maggiore.

4. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

5. Nel caso in cui il mancato o parziale utilizzo dell'area derivi da rinuncia unilaterale scritta del concessionario, se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 Giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo e non avrà titolo ad alcun rimborso.

6. I rimborsi su richiesta del contribuente, per modifiche della superficie o della durata dell'occupazione in data successiva al pagamento, verranno concessi solo in presenza di motivi tecnici comprovati tramite idonea documentazione inviata all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. Non si darà luogo al rimborso per effetto di variazioni di metratura o periodo di occupazione richieste senza titolo in data successiva al pagamento.

7. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta in tempo congruo e nel rispetto dei tempi procedurali prima della scadenza della concessione ordinaria e deve essere ritirata prima della scadenza stessa.

8. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo di pregresse occupazione costituisce motivo di diniego al rilascio di rinnovi e/o proroghe, oltre che a nuove concessioni.

Articolo 15 – Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;

b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;

c) il mancato pagamento del canone dovuto;

d) l'uso improprio del suolo pubblico;

e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni

successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio, con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 16 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Comando di Polizia Locale, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, adotta tutti gli atti e provvedimenti necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 17 - Rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.

2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile, e all'art. 1 comma 164 della Legge 296/2006.

3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Articolo 18 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 lettera g ed h articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applica quanto disposto dall'art. 1 comma 821 lettera g ed h della Legge 160/2019:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione

che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra-tributarie.

Articolo 20 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 21 – Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 22 – Deliberazione delle tariffe, sospensione e rateazione del pagamento

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, quando questi siano interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale.
3. Su richiesta del contribuente, ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/Funzionario Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra-tributarie vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile in quanto compatibile.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile

con quelle del presente Regolamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 24 – Efficacia

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.